

Agevolazioni per le imprese energivore: apertura portale per la raccolta dichiarazioni anno 2022

Informiamo le aziende interessate che con circolare n. 39/2021/ELT, riportata in allegato, la Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (Csea) ha comunicato l'**apertura dal 5 novembre u.s. del portale per la raccolta delle dichiarazioni per l'annualità 2022** ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica dell'anno 2022.

Il portale è accessibile tramite l'applicazione web disponibile sul sito della CSEA (www.csea.it) cliccando sulla sezione Energivori o tramite il seguente indirizzo <http://energivori.csea.it/>.

Le imprese che hanno già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più elenchi per le annualità dal 2013 al 2021 possono accedere al portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto "Registrati". Dopo aver effettuato l'accesso, utilizzando la Partita IVA come username e la password fornita in fase di registrazione, l'impresa potrà compilare la dichiarazione.

La possibilità di **accesso al sistema telematico** avrà **termine alle ore 23.59 del 6 dicembre 2021**.

Decorso il suddetto termine, l'iscrizione all'elenco delle imprese a forte consumo di energia per l'annualità di competenza 2022 sarà possibile solo ed esclusivamente in occasione della sessione suppletiva (prevista a febbraio 2022).

Entro il 18 dicembre 2021 la Cassa pubblicherà sul proprio

sito internet **l'elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per l'anno 2022**, distinte per classi di agevolazione.

Per le **imprese neo costituite** (cioè costituite nel 2021) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività, **l'accesso al Portale sarà consentito fino alle ore 23.59 del 31 dicembre 2021**.

Ricordiamo che possono accedere alle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica i soggetti giuridici per i quali si siano verificate le seguenti condizioni:

1. abbiamo un **consumo di energia elettrica pari almeno a 1.000.000 kWh** nel periodo di riferimento, intendendo per l'anno di competenza 2022 il biennio 2018 e 2019;
2. operano nei settori riportati nell'allegato 3 alle Linee guida europee di cui alla comunicazione CE 2014/C200/01 (di seguito "Linee guida CE"). La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2019;
3. operano nei settori riportati nell'allegato 5 alle Linee guida CE e hanno un indice di intensità elettrica sul Valore Aggiunto Lordo (VAL) nel periodo di riferimento non inferiore al 20%. La verifica è effettuata assumendo il codice ATECO prevalente indicato nella dichiarazione IVA relativa all'anno 2019;
4. non rientrano nei casi 2. e 3. di cui sopra, ma sono ricomprese negli elenchi delle imprese energivore pubblicati dalla Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) per gli anni 2013 o 2014.

Le agevolazioni vengono applicate direttamente in fattura a riduzione della componente tariffaria A_{SOS} .

Livelli di contribuzione componente A_{SOS}

Caso 1

Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall'allegato

3 o dall'allegato 5 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice **di intensità elettrica rispetto al VAL (I_{VAL}) maggiore o uguale al 20%**, la contribuzione alla componente A_{SOS} è pari al minor valore tra quanto previsto al successivo Caso 2 e la contribuzione alla componente A_{SOS} parametrata al VAL dell'impresa e posta pari a:

- 2,5% del VAL se $20\% \leq I_{VAL} < 30\%$ (classe di agevolazione VAL.1)
- 1,5% del VAL se $30\% \leq I_{VAL} < 40\%$ (classe di agevolazione VAL.2)
- 1,0% del VAL se $40\% \leq I_{VAL} < 50\%$ (classe di agevolazione VAL.3)
- 0,5 % del VAL se $I_{VAL} \geq 50\%$ (classe di agevolazione VAL.4)

Caso 2

Alle imprese che soddisfano i requisiti di consumo nel periodo di riferimento, che operano nei settori definiti dall'allegato 3 delle Linee Guida CE, che sono caratterizzate da un indice **di intensità elettrica su VAL inferiore al 20%** oppure **alle imprese energivore di cui al precedente punto 4.**, la contribuzione alla tariffa A_{SOS} è stabilita in modo decrescente al crescere dell'indice di intensità elettrica rispetto al fatturato (I_{FAT}), secondo il seguente schema:

- Se $2\% \leq I_{FAT} \leq 10\%$ pagano il 55% della A_{SOS} (classe di agevolazione FAT.1);
- Se $10\% < I_{FAT} \leq 15\%$ pagano il 40% della A_{SOS} (classe di agevolazione FAT.2);
- Se $I_{FAT} > 15\%$ pagano il 25% della A_{SOS} (classe di agevolazione FAT.3);
- Se $I_{FAT} < 2\%$ pagano il 100% della A_{SOS} .

Tali disposizioni si traducono, a livello di fatturazione, nell'applicazione di aliquote differenziate (pubblicate trimestralmente dall'ARERA) della componente A_{SOS} nelle seguenti tipologie:

- A_{SOS} per clienti non energivori (classe di agevolazione 0);
- A_{SOS} per clienti energivori distinti in funzione della classe di agevolazione di appartenenza, cioè:

A. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL maggiore o uguale al 20% (classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4).

B. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 2 al 10% (classe di agevolazione FAT.1).

C. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato dal 10 al 15% (classe di agevolazione FAT.2).

D. Energivori con indice di intensità elettrica sul VAL minore del 20% e indice di intensità elettrica sul fatturato superiore al 15% (classe di agevolazione FAT.3).

In particolare, nel caso di classe di agevolazione VAL.1, VAL.2, VAL.3 e VAL.4 si prevede l'applicazione in bolletta di una A_{SOS} pari a 0; il successivo addebito all'impresa, calcolato come da Caso 1 di cui sopra, sarà ripartito in due rate ed avverrà direttamente da parte della Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali – CSEA.

Criteri per calcolo dell'intensità elettrica rispetto al VAL

Per l'annualità di competenza 2022, l'intensità elettrica rispetto al VAL (I_{VAL}) è pari al rapporto tra costo dell'energia elettrica e VAL dell'impresa, assumendo le seguenti regole:

- il VAL è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell'annualità 2020). Se il VAL è minore di zero, non si ha accesso ai benefici;
- il prezzo dell'energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall'ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell'anno 2019;
- il consumo da considerare nel calcolo per l'anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell'impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell'annualità 2020).

Criteri per calcolo dell'intensità elettrica rispetto al fatturato

Per l'annualità di competenza 2022, l'intensità elettrica rispetto al fatturato (I_{FAT}) è pari al rapporto tra costo dell'energia elettrica e il volume d'affari dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'IVA, assumendo le seguenti regole:

- il fatturato è dato dal valore medio nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell'annualità 2020);
- il prezzo dell'energia elettrica da considerare nel calcolo è pubblicato dall'ARERA e rappresenta il prezzo medio pagato dai clienti finali nell'anno 2019;
- il consumo da considerare nel calcolo per l'anno 2022 è pari al consumo medio annuo dell'impresa nel periodo di riferimento, 2018 e 2019 (con esclusione dell'annualità 2020).

Tutte le dichiarazioni risulteranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, adottato con il D.P.R. n. 445/2000, con la consapevolezza che, in caso di dichiarazioni mendaci e di falsità negli atti, si incorrerà nelle sanzioni penali previste dal successivo art. 76 e nella decadenza dai benefici, di cui all'art. 75. Sulle dichiarazioni e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese la CSEA effettuerà idonei controlli a campione.

Non accedono alle agevolazioni in oggetto le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) concernente "Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà".

Ricordiamo infine che per tutte le **imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici**, sia durante l'apertura ordinaria del portale che durante la sessione suppletiva, sarà **applicato un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute dalla CSEA**. Il contributo è fisso

per anno di competenza, ma variabile di anno in anno. Per le dichiarazioni anno di competenza 2022 è stato fissato dall'ARERA pari a:

- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l'inserimento dell'impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.

Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ulteriori chiarimenti e per fornire tutto il supporto necessario allo svolgimento delle procedure; le aziende energivore che intendessero utilizzare tale servizio sono invitate a voler segnalare la circostanza, al fine di poter coordinare la raccolta di tutti i dati necessari.

(RP/rp)

[4355_N.L.42_5_-_Linee_Guida_CE_2014_C_-_Allegato_5.pdf](#)

[Download](#)

[4357_N.L.42_6_-_Determinazione_ARERA_-_Prezzo_di_riferimento_dellenergia_elettrica_per_lannualita_2019.pdf](#)

[Download](#)

[4359_N.L.42_1_-_Circolare_CSEA_n.39_2021.pdf](#)

[Download](#)

[4361_N.L.42_2_-_Guida_compilazione_dichiarazioni_energivori.pdf](#)

[Download](#)

[4363_N.L.42_3_-_Requisiti_di_accesso_alle_agevolazioni_2022_post_riforma.pdf](#)

[Download](#)

[4365_N.L.42_4_-_Linee_Guida_CE_2014_C_-_Allegato_3.pdf](#)

[Download](#)